

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli Enti Locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è avvenuto in maniera graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli Enti Locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Dal 2016 l'Ente adotta anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione che costituisce un allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla Giunta Comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello sicuramente con maggior impatto è quello relativo della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-finanziario;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente.

Nel corso del 2016 e 2021 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), di numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

- L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un Ente Locale. Il termine *cd* canonico previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce. L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dispone che il termine, predetto, può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze. Infatti, l'art.107 c.2, DL 17 marzo 2020 n.18, come modificato dall'art.106 c.3bis , DL n.34/2020 , che dispone “ Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151, comma 1 del citato decreto legislativo n.267/2000 è differito al 31 gennaio 2021”. Con successivo Decreto del 13 gennaio 2021 il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali, termine successivamente prorogato al 30 aprile 2021 con D.L “ Sostegni” n.41 del 22/03/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 20/03/2021.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli Organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'Amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi, macroaggregati e titoli.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'Amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Fatti di rilievo verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio precedente

Successivamente alla chiusura dell'esercizio ed ancora oggi, alla data di stesura del presente documento, purtroppo, non può non tenersi conto della situazione di emergenza sanitaria scaturita dal COVID-19, che ha colpito da più di un anno non solo il nostro paese

ma ormai tutti i paesi sia dell'area europea che extra europea. Tale situazione come ben noto , ha indotto le autorità centrali e quelle locali alla necessaria adozione di misure restrittive sui modi ed abitudini di vita per la salvaguardia della salute che hanno avuto però un notevole impatto sulla economia del nostro paese e di quella mondiale determinando un forte stato di crisi in quasi tutti i settori dell'economia e mettendo in ginocchio le amministrazioni territoriali già fortemente messe a dura prova dalle limitate risorse finanziarie. Le autorità governative nazionali e quella centrale europea si stanno attivando con proprie azioni dirette alla salvaguardia delle economie nei vari settori soprattutto per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Tuttavia, nonostante gli immediati interventi da parte degli organismi centrali e regionali e quelli che verranno sicuramente messi in campo nei prossimi mesi, appare più che ragionevole prevedere nel prossimo futuro un rallentamento globale dell'economia con la conseguente riduzione dei livelli occupazionali che determinerà di fatto un rallentamento dei consumi con forti ripercussioni sulle disponibilità finanziarie delle famiglie e delle imprese che inevitabilmente avranno il loro effetto negativo anche sulle entrate tributarie locali così come già riscontrato e accertato dai dati da pre-consuntivo al 31/12/2020 dopo quasi un intero anno 2020 gestito in piena emergenza sanitaria a causa della pandemia dovuta al COVID-19.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, con annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'ente per il 2021/2023 si è avvalso della facoltà prevista per i Comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti di redigere il DUP in forma semplificata.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP semplificato per gli enti inferiori a 5.000 abitanti si compone di due sezioni: la Sezione riguardante gli indirizzi strategici e la Sezione riguardante gli obiettivi per missioni e programmi

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità
2. principio dell'unità
3. principio dell'universalità
4. principio dell'integrità
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. principio della significatività e rilevanza
7. principio della flessibilità
8. principio della congruità
9. principio della prudenza
10. principio della coerenza
11. principio della continuità e costanza
12. principio della comparabilità e della verificabilità
13. principio della neutralità o imparzialità
14. principio della pubblicità
15. principio dell'equilibrio di bilancio
16. principio della competenza finanziaria
17. principio della competenza economica
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2021	11.205.259,04
Esercizio 2022	8.706.434,66
Esercizio 2023	8.706.434,66

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) la conferma per il 2021 delle tariffe dei servizi a domanda individuali in atto nel 2020;
- 2) la rideterminazione delle tariffe del servizio Idrico Integrato con decorrenza dall'esercizio 2021 ai sensi della deliberazione n.580/2019/r/IDR MTR-3 - ARERA.

- 3) la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.
- 4) TARI- gettito è stato iscritto in bilancio con l'importo del PEF 2021 validato dalla SRR in data 24/03/2021;
- 5) Fondo di solidarietà comunale desumibile dai dati pubblicati sul portale del Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
- 6) Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati;
- 7) Contributi e trasferimenti correnti dalle Amministrazioni centrali e regionali nell'ammontare accertato nel 2020 prudenzialmente ridotti laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati in presenza di contributi certi;
- 8) Proventi dei servizi pubblici - sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio per i servizi per i quali l'erogazione sia conforme all'anno precedente, mentre per altri si è ritenuto opportuno e necessario rideterminare le previsioni di entrata prudenzialmente in misura ridotta tenuto conto dell'utilizzo discontinuo causa chiusure e/o limitazioni dettate dalla situazione pandemica da COVID-19.
- 9) Fitti attivi - sulla base dei contratti di locazione in corso;
- 10) Altre entrate correnti - sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

Nel bilancio 2021/2023, con riferimento alle entrate di natura tributaria, per i servizi a domanda individuale, si è tenuto conto del minor gettito causato dalle restrizioni e limitazioni imposte alle attività economiche e commerciali dai DPCM emanati per far fronte all'emergenza da COVID-19.

Le previsioni di spesa corrente sono improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale - sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati, oltre alla spesa prevista per nuove assunzioni in coerenza con il programma triennale del fabbisogno del personale dell'ente;
- Forniture per acquisto beni - sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- Utenze - sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
- Interessi e mutui - sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;
- Appalti di servizi - sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa nei limiti di cui all'articolo 166, c del D.Lgs. 267/2000;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità come descritto nell'apposito paragrafo.
- Fondo potenziali passività
- Fondo di garanzia debiti commerciali

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici.

L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

In particolare per la parte entrata in conto capitale, i criteri di previsione utilizzati sono stati i seguenti:

- Proventi delle concessioni edilizie: previsione in linea con lo storico dell'ultimo triennio.
- Trasferimenti e contributi in conto capitale per investimenti: previsione sulla base di contributi già concessi oppure concedibili da normativa nazionale e/o regionale vigente.
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti e vengono destinate interamente alla realizzazione di una nuova sepoltura comunale prevista nella parte spesa
-

Per quanto riguarda la politica di indebitamento nel bilancio di previsione 2021/2023 è previsto nell'esercizio 2021, il ricorso all'indebitamento mediante l'accensione di un mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare le spese di investimento relativi all'acquisto e posa KIT contatori per il servizio idrico..

La disponibilità sugli stanziamenti di spesa in conto capitale rimane, comunque, subordinata alla concreta realizzazione della corrispondente previsione di entrata.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.
- nel bilancio di previsione non è previsto applicazione di avanzo di amministrazione

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.925.441,50	1.980.228,34	1.943.379,63	1.906.533,14	1.915.333,14	1.915.333,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.798.269,15	1.669.316,52	1.603.881,10	1.337.609,36	1.314.006,73	1.314.006,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	586.322,00	698.707,94	627.727,97	784.109,00	740.940,00	740.940,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	265.273,43	1.952.777,36	1.705.581,86	1.763.459,25	177.227,50	177.227,50
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-			427.310,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-		427.310,50	427.310,50		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.058.927,29	2.058.927,29	2.058.927,29	2.058.927,29	2.058.927,29	2.058.927,29
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	71.168,13	39.738,53	55.807,09			
Fondo pluriennale vincolato	158.213,08	208.035,60	269.779,53	-		
TOTALE ENTRATE	9.363.614,58	11.107.731,58	11.192.394,97	11.205.259,04	8.706.434,66	8.706.434,66
	-					
Titolo 1 - Spese correnti	4.287.507,00	4.384.005,77	4.412.672,08	3.965.336,33	3.918.389,19	3.919.530,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	352.987,61	1.992.515,89	2.201.411,61	2.190.769,75	177.227,50	177.227,50
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-			427.310,50		
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	164.192,68	172.282,63	19.383,99	62.915,17	51.850,68	50.748,91
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.058.927,29	2.058.927,29	2.058.927,29	2.058.927,29	2.058.927,29	2.058.927,29
TOTALE SPESE	9.363.614,58	11.107.731,58	11.192.394,97	11.205.259,04	8.706.434,66	8.706.434,66

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

ENTRATE CORRENTI

Titolo 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

NUOVA IMU

L'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 , Legge di bilancio 2020 ,ha abrogato con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L.147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art.1 della medesima legge 160/2019 , in particolare il comma 780 stabilisce che a decorrere dal 1^ gennaio 2020 sono abrogate le disposizioni riguardanti la TASI.

La nuova IMU di fatto comprende anche gli introiti della TASI abrogata a decorrere dal 01/01/2020, applicata su tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale, ad esclusione dei medesimi rientranti tra gli immobili di "lusso".

Tra le novità salienti c'è il rinnovo della esenzione ai cittadini pensionati AIRE.

L'Amministrazione anche per il 2021 ha cercato di non far gravare sul cittadino alcuna manovra di incremento di entrata rispetto a quanto avvenuto negli esercizi passati pertanto le aliquote previste per il 2021, rimangono invariate rispetto a quelle in vigore nel 2020 e sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e pertinenze	5,0 per mille	€200,00
Tutti gli altri immobili	9,6 per mille	

RECUPERO EVASIONE ICI /IMU/TASI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ .40.000,00 per il 2021

€ .40.000,00 per il 2022

€ .40.000,00 per il 2023

L'attività di accertamento svolta ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene confermata anche per il 2021, nella misura dallo 0,4%.

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune. Tali redditi possono essere influenzati, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

Il gettito previsto, che resta di difficile determinazione in quanto legato ai redditi effettivi dei contribuenti, è stato stimato sempre in misura prudenziale, tenuto conto degli importi incassati per l'anno 2019 e 2020 e della crisi sanitaria in corso e risulta ampiamente in linea con le stime effettuate tramite i dati forniti dal portale del federalismo fiscale del Ministero delle Finanze

Il gettito previsto è pari a:

€ 106.000,00 per il 2021

€ 106.000,00 per il 2022

€ 106.000,00 per il 2023

TASSA RIFIUTI - TARI

Per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti (TARI)

- L'ARERA ha approvato la deliberazione n.443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

- Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore, il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- In questo contesto si inserisce la deliberazione n.443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) che si articola in quattro fasi:

- a) Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF grezzo) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua

validazione;

- b) L'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, completezza, coerenza e congruità dei dati, per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria e per trasmettere successivamente all'Autorità competente il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) L'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approvata, fermo restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, proporre modifiche;
- d) Fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi minimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

con riferimento alla TARI del 2020 il comma 5 dell'art.107 del D.L. 18/2020 ha previsto per i Comuni la possibilità, in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per il 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Il Comune di Collesano con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30/07/2020 ha confermato, ai sensi della predetta normativa, per l'anno 2020 le tariffe adottate nel 2019 ed ha provveduto successivamente per come previsto dalla norma ad approvare il PEF per l'esercizio 2020 in data 29/12/2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 57.

L'ente territorialmente competente (SRR) in data 24/03/2021 ha ritrasmesso al Comune il Piano Economico Finanziario per l'esercizio 2021 debitamente validato per gli adempimenti successivi.

Il nuovo Decreto Legge "SOSTEGNI" ha disposto la proroga che tutti si aspettavano, ossia quella che prevede il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe addirittura al 30 Giugno c.a., termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati anch'essi dal 31 marzo al 30 aprile.

Grazie alla proroga ci sarà adesso tutto il tempo necessario per fugare anche le ultime incertezze e per arrivare con più serenità all'approvazione del PEF e del piano tariffario per l'anno 2021.

RECUPERO EVASIONE TARSU / TARI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€. 13.000,00 per il 2021

€. 13.000,00 per il 2022

€. 13.000,00 per il 2023

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il suo importo in entrata, che ammonta ad € 477.378,14 è stato quantificato tenuto conto delle assegnazioni 2021 fornite da Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e deve essere letto insieme a quello in entrata della nuova IMU (IMU/TASI). La quota che lo Stato trattiene per alimentare il F.S.C. 2021 , è pari ad €. 148.334,25, questa quota, non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto la nuova IMU viene contabilizzata al netto di tale quota.

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI:

- TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti dallo Stato vengono previste con gli importi assestati ad oggi che risultano pubblicati nel portale del MEF, le voci sono iscritte:

€ 4.082,59 come contributo sviluppo investimenti.

€ 19.000,00 come trasferimenti compensativi

€ 6.000,00 come rimborso spese mensa scolastica

€ 41.358,00 contributo fondo di sostegno alle attività economiche DPCM 24 sett.2020

€ 3.900,00 Fondo finanziamento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

- TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

I trasferimenti regionali sono stati previsti in linea con le assegnazioni definitive degli anni precedenti alla luce delle normative vigenti;

Oltre ai trasferimenti Regionali per finalità specifiche, soprattutto nel settore sociale, rideterminati secondo le spese previste nell'esercizio 2021 che dovranno essere successivamente rendicontate, il grosso dei trasferimenti è rappresentato dal Fondo perequativo l.r. n.5/2014 previsto in bilancio nella misura pari all'assegnazione per l'esercizio 2020. Nella parte spesa, è stato garantito l'obbligo dell'utilizzo *pro quota* delle risorse da destinare nella misura minima del 2% delle assegnazioni regionali con forme di democrazia partecipata quantificata in circa €.13.500,00 mediante l'accantonamento in un apposito fondo alla Missione 20 Prog 3 Titolo 1 , da destinare nella Missione e Programma individuata a procedura conclusa.

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

Comprende la previsione di eventuali sponsorizzazioni da parte di imprese e che comunque bilanciano con un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che naturalmente verrà utilizzato solo all'effettivo verificarsi dell'entrata.

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

La previsione per l'anno 2021 ammonta ad €784.109,00 e sono previste in linea con gli importi accertati negli esercizi precedenti, tenendo conto sempre di una prudente rideterminazione degli importi a ribasso per effetto dell'attuale emergenza sanitaria COVID-19.

Le principali voci in diminuzione sono rappresentate da minori introiti per la compartecipazione delle famiglie per il servizio mensa scolastica, trasporto urbano alunni, proventi da musei rideterminati in ottica della fruizione dei servizi in misura limitata stante la situazione altalenante di apertura e chiusura delle attività causa COVID-19.

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni, sono previste in base ai contratti e alle convenzioni in essere, nella stessa categoria sono inserite le Royalty spettanti al Comune, previste dalla convenzione stipulata con la ditta che gestisce l'impianto di trattamento dei rifiuti organici in C.da "Garbinogara". Si tende a precisare altresì, che, i proventi delle Royalty verranno accertati per cassa e finanziano specifici capitoli di spesa di pari importo, sui quali verranno autorizzati gradualmente impegni di spesa solo al verificarsi dell'effettiva entrata.

Tra le nuove entrate iscritte al titolo terzo si segnala il **Canone Unico Patrimoniale**: questo "nuovo" prelievo, di natura patrimoniale, è destinato a sostituire dal 2021 il comparto dei tributi considerati minori, costituiti essenzialmente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone viene disciplinato dagli enti attraverso un regolamento e deve essere assicurato un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dal canone. Il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 12/03/2021 ha già provveduto ad approvare il regolamento e le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale con decorrenza dal 01/01/2021

Sempre al titolo III è stata prevista la quota parte a carico di altro Comune per il servizio intercomunale di Segretario comunale che il Comune di Collesano intende attivare nel corso del 2021, anche in questo caso l'entrata è correlata con l'intera spesa prevista in attuazione della convenzione.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 7.000,00 per le annualità 2021 e per 10.000,00 annui per le annualità 2022 e 2023, che sono state quantificate sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

L'amministrazione con delibera di Giunta Municipale n. 25 del 02/04/2021 ha provveduto a destinare su appositi capitoli con vincolo di destinazione i proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada nella misura del 80%

E' stata prevista in entrata:

- la somma presuntiva di €. 5.000,00 per rivalsa verso privati per eventuali interventi di demolizione di opere abusive, controbilanciata con il corrispondente capitolo di spesa di pari importo.

-La somma di €.5.000,00 per proventi da sanzioni per ritardato o omesso pagamento;

TITOLO 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento esercizio 2021, previste al titolo 4° dell'entrata che ammontano complessivamente a €. 1.763.459,25 esse sono costituite da:

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

In questa voce sono previste proventi da imposte da sanatorie edilizie e condoni e altre imposte in conto capitale così distinte:

per un totale di €. 23.500,00 per il 2021

per un totale di €. 11.000,00 per il 2022

per un totale di €. 11.000,00 per il 2023

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune per investimenti;

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

- **Anno 2021:**

Finanziamento: Legge di bilancio L160/2019 annualità 2021 per la realizzazione e manutenzione straordinaria infrastrutture sociali €. 35.227,50;

Finanziamento art.1 comma 29 Legge di bilancio L160/2019 annualità 2021 €.50.000,00;

Finanziamento Decreto 7/12/2020 Ministero Internospese di progettazione L.60/2019 art.1 c.51 bis annualità 2021 €. 269.731,75;

Finanziamento: Decreto n.1755 del 21.12.2020 per realizzazione " parco giochi inclusivo" €.42.500,00

Finanziamento: DDG 2963/2020 restauro e risanamento consolidamento ruderi del castello €. 1.200.000,00

Contributo regionale per gli investimenti l.r 5/2014: € 62.000,00

- **Anno 2022:**

Contributo regionale per gli investimenti l.r.5/2014: € 62.000,00

Finanziamento: Legge di bilancio L160/2019 annualità 2022 per la realizzazione e manutenzione straordinaria infrastrutture sociali €. 35.227,50

- **Anno 2023:**

Contributo regionale per gli investimenti l.r.5/2014: € 62.000,00

Finanziamento: Legge di bilancio L160/2019 annualità 2023 per la realizzazione e manutenzione straordinaria infrastrutture sociali €. 35.227,50

Per quanto riguarda eventuali contributi agli investimenti per la realizzazione delle opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, gli stessi verranno inseriti nei corrispondenti capitoli di entrata e di spese solo dopo l'assegnazione del relativo Decreto di finanziamento

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione del Giunta Municipale n. 13 del 02/02/2021 è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Nel bilancio di previsione 2021/2023 non sono previste entrate derivanti dalla vendita di beni immobili.

Per quanto attiene la previsione di entrata derivante dai proventi della vendita dei loculi comunali nel 2021 è stimata in €.50.000,00 ,come anche negli esercizi precedenti l'intero importo è bilanciato con un corrispondente capitolo di spesa al Tit.II finalizzato alla costruzione di nuovi loculi, da utilizzare tenuto conto dell'effettivo introito.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 30.500,00 per l'anno 2021, in € 19.000,00 per l'anno 2022 e in € 19.000,00 per l'anno 2023.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere di investimento. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

TITOLO 5° - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE e TITOLO 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI

Il Titolo 5° e il Titolo 6° solo per l'annualità 2021 riportano entrambi la previsione di entrata di €.427.310,50 corrispondente all'importo del nuovo mutuo che l'amministrazione intende attivare con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare l'acquisto e la posa dei nuovi contatori per il servizio idrico integrato. Entrambi i Titoli sono necessari per assicurare la corretta gestione contabile del finanziamento secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata dettati dal D.lgs 118/2011 e s.m.i.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti in aggiunta con quelli che si prevede di sostenere con il nuovo mutuo , rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso così come dettagliato nel prospetto tra gli allegati al bilancio di previsione;

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

TITOLO 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione degli ultimi esercizi sull'andamento della liquidità, è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

TITOLO 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del

personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il Fondo Pluriennale iscritto in entrata nel triennio di riferimento 2021/2023 alla data attuale è pari a €0,00 da rideterminare successivamente in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, nella considerazione che sono in corso da parte degli uffici le verifiche necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate e che le stesse verranno successivamente approvate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€0,00	€ 0,00	€ 0,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Macroaggregati di spesa	Previsione esercizio N	Previsione esercizio N+1	Previsione esercizio N+2
Redditi da lavoro dipendente	1.404.059,10	1.385.777,29	1.385.415,37
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.421,00	1.421,00	1.421,00
Acquisto di beni e servizi	1.755.848,59	1.766.935,62	1.767.268,92
Trasferimenti correnti	191.697,35	210.197,77	211.197,77
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-
Interessi passivi	9.562,75	9.671,58	7.841,97
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.150,00	7.800,00	7.800,00
Altre spese correnti	590.597,54	536.585,93	536.585,93
TOTALE	3.965.336,33	3.918.389,19	3.919.530,96

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La spesa del personale è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio più il Segretario Comunale previsto in convenzione con altro Comune.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- taxa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali) tra le spese per l'erogazione dei servizi le voci più significative emergono quelle relative al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti urbani allocata alla missione 9 prog.3 pari ad €.583.660,57 e quella del servizio idrico integrato allocata alla missione 9 prog 4 pari ad €. 231.493,00 gestione del servizio idrico integrato. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. Come precedentemente detto è risultato necessario calibrare le previsioni di spesa di alcuni servizi, vista la perdurante della situazione di emergenza sanitaria causa COVID-19.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti si evidenziano i trasferimenti relativi al settore sociale.

INTERESSI PASSIVI - la previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi previsti per €. 7.562,75 per il 2021, in €. 7.671,58 per il 2022 ed in €. 5.841,97 per il 2023 e si riferiscono alle quote di interessi passivi su mutui in essere comprensivi della quotache l'ente dovrà sostenere in proiezione della stipula del nuovo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il servizio idrico integrato, mentre la previsione di spesa per eventuali interessi passivi per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria vengono previsti per €.2000,00 per l'anno 2021 €.2.000,00 per il 2022/2023

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

Tra le voci più rilevanti relativi alle "*altre spese correnti*" si segnalano:

- spese per premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere e obblighi di legge per €.31.700,00
- spese per gestione scritture Iva gestione commerciale per €.50.000,00
- Fondi accantonamenti come successivamente meglio dettagliati per un totale complessivo di €.496.687,39 .

FONDO DI RISERVA

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego¹.

L'ente ha previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali

Il fondo di riserva è stato iscritto in bilancio per i seguenti importi:

- €. 20.000,00 per l'esercizio 2021 pari al 0,51% delle spese correnti
- €. 20.000,00 per l'esercizio 2022 pari allo 0,51% delle spese correnti
- €. 20.000,00 per l'esercizio 2023 pari allo 0,51% delle spese correnti

FONDO DI RISERVA DI CASSA

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di €.50.000,00 per il 2021 pari allo 0,60% delle previsioni di cassa dei Titoli I-II-II della spesa. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'armonizzazione dei sistemi contabili comporta la necessità di gestire il fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a. i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b. i crediti assistiti da fidejussione,
- c. le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
- d. le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.
- e. le entrate extra tributarie per cui non è consentito fruire del servizio senza dimostrare preventivamente l'avvenuto pagamento ;

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

L'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2 stabilisce che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria, a regime il FCDE, di ciascuna entrata stanziata che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente

La Faq di Arconet n. 25 del 26 ottobre 2017 chiarisce quanto riportato nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2, in ordine alla facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio.

Per il bilancio di previsione 2021/2023, gli enti che rispettano il D.Lgs. n. 118/2011 dall'esercizio 2015, che intendono utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, dovranno fare riferimento al quinquennio 2015/2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità):

incassi di competenza esercizio 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015 accertamenti

esercizio 2015

In buona sostanza spariscono, dal quinquennio di riferimento, le annualità ante introduzione della contabilità armonizzata.

Inoltre, a seguito dell'emergenza Covid in atto, con l'art.107- bis del D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27, il legislatore ha stabilito che: *"A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020."*

Per il calcolo del FCDE relativo agli esercizi finanziari 2021-2022-2023 l'ente si è avvalso della facoltà prevista dalla norma di calcolare il fondo con il metodo agevolato, stittando di fatto il quinquennio di riferimento e prendendo in riferimento gli esercizi 2015/2019, calcolando la media considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Si è pertanto provveduto ad individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi, analizzando l'andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni; Nell'esame sono stati coinvolti tutti i responsabili della gestione delle entrate con il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario.

Sono state escluse dal calcolo le entrate che nel corso degli esercizi vengono accertate per cassa, mentre sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

- Entrate da recupero evasione tributaria IMU- TASI
- Tassa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)
- Sanzioni per violazioni al codice della strada
- Proventi derivanti dalla riscossione del canone idrico
- Canoni di locazione, fitti diversi, ecc.(entrate extra-tributarie)
- Oneri concessori ordinari e in sanatoria
- Proventi da altri Comuni a seguito rideterminazione tariffa per conferimenti in discarica

Secondo quanto previsto dal comma 882 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, dall'esercizio 2021 viene meno la gradualità dell'accantonamento contabile in esame, che quindi dal 2021 entra a pieno regime. Infatti, la percentuale minima di accantonamento al fondo, dal 2018, è la seguente:

anno 2018: 75%;

anno 2019: 85%;

anno 2020: 95%;

anni dal 2021: 100%.

Pertanto il fondo viene accantonato nella misura del 100% per il triennio.

Effettuando il calcolo con il metodo agevolato prendendo in riferimento le annualità degli

esercizi 2015/2019

Si riporta il prospetto riepilogativo del calcolo effettuato, e della quantificazione del FCDE da accantonare nei rispettivi esercizi finanziari:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato Pari a 100% (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2021	100%	€ 419.006,12	€ 419.006,12	€ 419.006,12
2022	100%	€ 419.006,12	€ 419.006,12	€ 419.006,12
2023	100%	€ 419.006,12	€ 419.006,12	€ 419.006,12

Corre l'obbligo ribadire come già fatto negli esercizi passati, la necessità e l'urgenza di raggiungere l'obiettivo di riscuotere tempestivamente e soprattutto negli anni di competenza le rispettive somme accertate e iscritti in bilancio.

FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITÀ DI FINE MANDATO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco", che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile, quantificato per €2.169,66 annui.

FONDO ACCANTONAMENTO DELLA PARTE DA DESTINARE A FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA:

Nelle more della definizione della procedura prevista per la destinazione di almeno del 2% della quota parte dei trasferimenti assegnati ai sensi della legge Regionale 5/2014 da destinare a forme di Democrazia Partecipata per l'esercizio 2021 vengono accantonate presuntivamente €13.500,00 da destinare con successiva variazione a conclusione della procedura.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Il comma 859 e seguenti della legge 145/2018, stabilisce che, a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, saranno tenute ad accantonare un fondo variabile nella misura variabile dall'1% al 10%, se rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (se non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevuto nel medesimo esercizio);
- 2) se presentano un indicatore di ritardo annuale de pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di

pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del d.lgs.231/2002.

La quantificazione effettiva del fondo garanzia debiti commerciali è data dall'applicazione della percentuale da applicare sul totale stanziato a bilancio 2021 per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. L'incidenza percentuale varia in funzione dell'indice di ritardo dei pagamenti registrato dall'ente.

Solo per il 2021 sarà possibile, calcolare gli indicatori sui tempi di pagamento prendendo a riferimento le proprie scritture contabili e includendo anche i pagamenti non comunicati alla Pcc. L'allentamento del vincolo di costituzione del fondo garanzia debiti commerciali, che arriva con un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle Commissioni affari costituzionali e Bilancio della Camera, richiede però il coinvolgimento del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'ente, al quale sarà chiesto il riscontro dei dati sullo stock di debito e sui pagamenti.

L'ente purtroppo riporta un disallineamento tra i dati ricavabili dalla Piattaforma (PCC) e quelli calcolati dal Comune attraverso il proprio sistema contabile alla data odierna con il coinvolgimento anche degli uffici sta cercando di provvedere quanto prima al totale allineamento dei dati oggetto di verifica.

Per quanto riguarda l'accantonamento al suddetto fondo per l'esercizio 2021 è stato stanziato un importo pari €32.011,61 calcolato prudenzialmente nella misura del 3% su un totale di €. 1.067.053,62 di spesa per prestazioni di servizi e acquisto beni calcolata con l'esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

FONDO GARANZIA POTENZIALI PASSIVITA'

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Alla data attuale nessun ufficio ha comunicato nuove situazioni che possano causare potenziali passività ad esclusione di quelli già attenzionati in fase di rendiconto 2019 e già coperti dall'avanzo accantonato nell'apposito fondo.

Per l'esercizio finanziario 2021 in maniera precauzionale anche in assenza di specifiche richieste da parte degli uffici, è stato accantonato alla missione 20 l'apposito fondo previsto per un importo pari ad €.10.000,00

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.190.769,75	177.227,50	177.227,50
Contributi agli investimenti	-	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	-
TOTALE	2190769,75	177227,5	177227,5

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative all'acquisto di nuovi immobili alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi in conto capitale di manutenzione straordinaria e degli investimenti previsti nell'esercizio 2021

- Realizzazione di una nuova sepoltura comunale
- Manutenzione straordinaria di strade urbane e extraurbane
- Manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria
- Spesa per manutenzione straordinaria pubblica illuminazione
- Spese relative alla manutenzione straordinaria di fabbricati ed edifici di proprietà comunale;
- Spese di progettazioni

Per gli esercizi 2022 e 2023 vengono previste principalmente:

- le spese relative alla manutenzione straordinaria di alcuni edifici comunali
- spese per la semplice manutenzione straordinaria nella pubblica illuminazione, strade, e acquedotti.
- realizzazione di nuovi loculi comunali essendo la spesa finanziata con i relativi proventi della vendita di altri loculi.

Per quanto riguarda gli investimenti di grosse opere previste nel piano triennale dei lavori pubblici da realizzare con finanziamenti da altri enti, verranno inseriti nelle varie annualità in base al relativo crono programma di realizzazione, a finanziamento ottenuto

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023.

Descrizione fonte di finanziamento	2021	2022	2023
Accertamenti reimputati			
FPV	0,00		
Avanzo di amministrazione			
Mutui	427.310,50		
tributi in conto capitale	23.500,00	11.000,00	11.000,00
Contributi agli investimenti	1.659.459,25	97.227,50	97.227,50
Alienazioni patrimoniali	50.000	50.000,00	50.000,00
Contributi per permessi di costruire	30.500,00	19.000,00	19.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Avanzo di parte corrente			
TOTALE	2190769,75	177227,5	177227,5

di seguito dettagliati le fonti di finanziamento raggruppate nella voce “contributi agli investimenti”

2021	
Descrizione contributo	Importo
Contributo agli investimenti l.r.5/2014	62.000,00
Contributo per realizzazione infrastrutture sociali L.160/2019 comma 311	35.227,50
Finanziamento art.1 comma 29 legge di bilancio 2020 n.160/2019 – riparto annualità 2021	50.000,00
Decreto 7/12/2020 Min. Int. per finanziamento spese di progettazione l.60/19 art1 c.51 bis	269.731,53
Decreto n.1755 del 21/12/2020 per finanziamento “Parco Giochi Inclusivo”	42.500,00
DDG 2963/2020 finanziamento restauro , risanamento e consolidamento ruderi del castello	1.200.000,00

2021	
Descrizione contributo	Importo
Contributo agli investimenti l.r.5/2014	62.000,00
Contributo per realizzazione infrastrutture sociali L.160/2019 comma 311	35.227,50

2022	
Descrizione contributo	Importo
Contributo agli investimenti l.r.5/2014	62.000,00
Contributo per realizzazione infrastrutture sociali L.160/2019 comma 311	35.227,50

TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti ammontano ad € 62.915,17 per il 2021, € 51.890,68 per il 2022 ed € 50.748,91 per il 2023.

Gli importi indicati comprendono anche la quota di ammortamento prevista per la stipula di un nuovo contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti previsto per l'importo di €. 427.310,50 per l'acquisto e la posa dei nuovi contatori per il servizio idrico integrato.

Nell'esercizio 2020 il Governo con il Decreto "CURA ITALIA" ha previsto la sospensione automatica della quota capitale delle rate dei mutui gestione MEF; la rinegoziazione dei mutui (sospensione quota capitale) contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, posticipando la rata a fine ammortamento.

Considerato che due dei mutui gestione MEF sono rientranti nella sospensione automatica della quota capitale e uno riporta la scadenza di fine ammortamento al 31/12/2022 nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 è stata prevista la rata non liquidata nel 2020 per €.18.477,86.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Società ecologia e ambiente S.p.a. ATO PA5	www.ato.pa5.it
SO.SVI.MA S.p.a.	www.sosvima.com
SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A	www.srrpalermoprovinciaest.it

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.
--

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Societa Ecologia e Ambinte S.p.a. ATO PA5	3,789%
SO.SVI.MA S.p.a.	1,22%
SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A	2,456%

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2020

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera e pertanto il prospetto relativo non è stato riportato.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non è prevista al momento l'applicazione anticipata di avanzo di amministrazione.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(Anno 2020-2021 per il Bilancio Anno 2021-2023)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	3.038.316,52
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	269.779,53
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	6.484.735,23
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	5.811.578,68
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	12.096,29
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	3.993.348,89
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	3.993.348,89

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni) Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
B)Totale parte accantonata		0,00
Parte vincolata		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C)Totale parte vincolata		0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
D)Totale destinata agli investimenti		0,00
E)Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		
F)di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3)Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00

Vincoli di finanza pubblica e equilibrio Economico -Finanziario di parte Corrente , di parte Capitale e Finale.

L'art.1, commi 819 e seguenti della legge legge 145/2018 - (Legge di Bilancio 2019), ha abolito per molti enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, tra cui i Comuni, l'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della legge 243 del 2012. Ciò ha fatto sì che, conseguentemente, sia venuto meno l'apparato sanzionatorio che l'applicazione di tali norme comportava .

Il cambiamento per la finanza pubblica è davvero sostanziale: Dopo diversi anni viene meno l'applicazione del Patto di stabilità, che era stato introdotto con la Legge 488 del 1998, e successivamente, a decorrere dall'esercizio 2016, si era trasformato nel pareggio di bilancio.

D'ora in poi, salve ulteriori modifiche legislative, l'unico equilibrio da rispettare sarà quello intrinseco al sistema di bilancio, come normato dall'ordinamento finanziario degli enti locali. Il vincolo di legge è previsto dall'art. 162 comma 6 del Testo unico degli Enti locali, che prevede di fatto tre saldi in equilibrio : di parte corrente, di parte capitale e finale. L'equilibrio corrente di competenza richiede che le spese correnti, sommate a quelle relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, con esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'avanzo di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni indicate nei principi contabili.

Il Comune di Collesano ha predisposto il bilancio di previsione in applicazione della normativa attualmente vigente, rispettando l'equilibrio per il triennio 2021/2023.

In particolare, come già palesato dal richiamato testo normativo, il rispetto di detto vincolo di finanza pubblica si dovrà riscontrare a rendiconto per il tramite di uno dei suoi allegati.